



Comune di Firenze
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIO SANITARIE
DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE
UFFICIO INVALIDI CIVILI

*Guida alle prestazioni relative
all'invalidità civile*

Pubblicazione curata e realizzata da

Ufficio Invalidi Civili

Direzione Sicurezza Sociale

Comune di Firenze

INDICE

-	Presentazione	pag. 5
1)	INVALIDITA' CIVILE	pag. 7
	➤ cosa è	
	➤ quadro storico e legislativo	
	➤ gli enti coinvolti nel procedimento	
2)	PROCEDIMENTO:	pag. 11
	➤ fasi del procedimento;	
	➤ enti preposti alle varie fasi :	
	• ASL	pag. 11
	• Comune di Firenze	pag. 13
	• INPS	pag. 16
3)	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	pag. 17
4)	DECESSO DELL'AVENTE DIRITTO	pag. 20
5)	RIVEDIBILITA'	pag. 20
6)	IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA'	pag. 21

PRESENTAZIONE

La materia dell'invalidità civile, oggetto della presente pubblicazione, è particolarmente complessa ed è pertanto di estrema utilità l'esposizione ordinata della materia sulla base della legislazione in vigore e alla luce dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza e dalla prevalente dottrina.

A questa esigenza risponde questo lavoro, alla cui elaborazione hanno presieduto severo rigore scientifico e decorosa chiarezza di dettato, in vista di una sicura e facile consultazione da parte di tutti coloro che intendono avere informazioni e dati precisi in materia.

Il diritto alle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è esposto distintamente per ciascuna di tali categorie, con l'indicazione dei benefici previsti e dei requisiti necessari per la concessione.

L'impegno continuo e costante dell'Ufficio Invalidi Civili del Comune di Firenze è quello di operare in modo da porre in primo piano l'utente e di offrire costantemente un servizio soddisfacente, più vicino possibile al cittadino, tramite un ufficio "amico", in grado di garantire professionalità, obiettività, giustizia, imparzialità e cortesia.

L'ufficio Invalidi Civili è riuscito ad oggi a migliorare il servizio a livello informatico ed a ridurre sensibilmente i tempi previsti per la concessione delle provvidenze economiche grazie ad una pianificazione di lavoro che ha visti coinvolti tutti gli operatori del servizio.

Il servizio offerto è regolare, continuo e senza interruzioni, alla ricerca della piena soddisfazione dell'utente attraverso il miglioramento continuo.

E' particolarmente curato il servizio per ottenere informazioni e suggerimenti; è assicurata la parità di diritti a tutti gli utenti nell'accesso al servizio; risposte motivate in seguito alle richieste respinte; è prestata attenzione per i locali dove viene svolto il servizio al fine di garantire una facilità di accesso anche ai portatori di handicap; per i cittadini abitanti lontani dalla sede dell'ufficio è attivo il servizio di informazioni telefoniche e la modulistica, con relative istruzioni, è disponibile in rete civica.

La presente pubblicazione vuole essere un efficiente e prezioso strumento di consultazione e di aiuto e ne auspichiamo la massima diffusione tra le categorie degli invalidi e nell'ambito delle strutture pubbliche e private operanti nel settore dell'invalidità.

GRAZIANO CIONI

L'INVALIDITA' CIVILE

L'Invalidità Civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante diverso da causa di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l'interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

L'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n.118 definisce invalidi civili, i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (art.6 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509).

Gli invalidi civili hanno diritto a pensione e alle altre provvidenze economiche in relazione al grado di invalidità determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 e alle condizioni di bisogno economico stabilite per le singole categorie.

La legge n.118 del 30.03.1971 considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

- **Soglia minima di 1/3** che è quella richiesta per la qualifica di invalido civile
Dà diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche
- **Soglia del 46%** è prevista per l'iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro

Ai fini delle provvidenze economiche è richiesto un grado di invalidità di almeno il

- **74%** per il diritto all'assegno mensile in qualità di invalido parziale
- **100%** per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all'indennità di accompagnamento.

Fin dall'inizio la funzione relativa alla concessione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e sordomuti era affidata al Ministero dell'Interno, che la esercitava attraverso le Prefetture.

L'art. 130 2° comma del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, emanato in attuazione della Legge n. 59/1997, ha trasferito alle Regioni la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti e all'INPS la funzione di erogazione degli stessi.

Il trasferimento della funzione concessoria, per la regione Toscana, è avvenuto ai sensi dell'art.1 DPCM 22.12.2000, con decorrenza 21.2.2001.

La Regione con delibera G.R. n. 1116/2000 individua i 12 Comuni capofila, coincidenti con i Comuni sede di Aziende ASL della Toscana, con attribuzione delle funzioni amministrative in materia di invalidità civile.

Il Comune di Firenze ha funzione sovracomunale in materia di concessione delle provvidenze di invalidità civile attribuita con L.R. n. 31/2004 per i seguenti Comuni delle **quattro zone in cui è suddivisa l'ASL di Firenze:**

- **Firenze**
- **Nord - Ovest:** Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa, Calenzano, Fiesole, Vaglia.
- **Sud - Est:** Bagno a Ripoli, Pontassieve, Figline Valdarno, San Casciano Val di Pesa, Reggello, Impruneta, Greve, Pelago, Rignano S. Arno, Rufina, Tavarnelle, Incisa Valdarno, Barberino V.Elsa.
- **Zona Mugello:** Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Scarperia, Vicchio, Firenzuola, Dicomano, San Piero a Sieve, Marradi, Palazzuolo, Londa, San Godenzo.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEI BENEFICI ECONOMICI

sono individuabili **tre fasi**, ciascuna delle quali di competenza di enti distinti e, pur appartenendo ad un unico procedimento finalizzato alla concessione e quindi all'erogazione della prestazione economica, devono intendersi anche giuridicamente distinte.

1° fase: ASL *attinente al riconoscimento della percentuale di invalidità*

- Per attivarla: il cittadino presenta apposita domanda con la quale chiede la visita sanitaria per il riconoscimento o aggravamento dell'invalidità alla:
- **Commissione di Firenze** se residente a Firenze;
 - **Commissione di Borgo S. Lorenzo** se residente nei Comuni del Mugello;
 - **Commissione di Sesto Fiorentino** se residente nei Comuni di Sesto F.no, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole e Vaglia;
 - **Commissione di Scandicci** se residente nei Comuni di Scandicci, Signa e Lastra a Signa;
 - **Commissione dell'Antella** se residente nei Comuni della zona Sud-Est (escluso il Valdarno);
 - **Commissione di Figline V.no** se residente nei Comuni del Valdarno Fiorentino.
- E' possibile scaricare la suddetta domanda:

<http://www.asf.toscana.it>

INDIRIZZI E RECAPITI TELEFONICI ASL

ASL VILLA FIORITA

- Comune di Firenze
Via San Salvi, 12 - 50135 – FIRENZE - Tel. 055/62631

ASL ANTELLA

- Comuni: Pelago, Pontassieve, Rufina, Barberino Val D'elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano V.P., Bagno a Ripoli, Tavarnelle

c/o Ospedale S.M. Annunziata Via dell'Antella, 58 - **Bagno a Ripoli**
Tel 055/2496451

ASL BORGO SAN LORENZO

- Comuni: Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Palazzuolo, Vicchio

Viale 4 Novembre n. 93 - **50032 Borgo San Lorenzo** Tel. 055/84511

ASL FIGLINE VALDARNO

- Comuni: Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno

Via da Verrazzano 2 - 50063 – **Figline Valdarno** Tel 055/95081

ASL SESTO FIORENTINO

- Comuni: Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Fiesole, Vaglia

Viale Gramsci, 561 - 50019 – **Sesto Fiorentino** Tel.055/44981

ASL SCANDICCI

- Comuni: Lastra a Signa, Scandicci, Signa

Via Rialdoli, 80 - 50018 SCANDICCI Tel. 055/72941

La Commissione Medica redigerà verbale di visita che, dopo i controlli della commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di cui alla L. 295/1990), verrà inviato contemporaneamente in copia conforme al Comune e in originale all'interessato .

Avverso l'accertamento sanitario è ammesso ricorso in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 42 del D.L. 269/2003 convertito in legge 326/03.

Se il verbale riconosce un punteggio sufficiente per ottenere i benefici economici, l'invalido riceverà insieme al verbale anche:

- lettera di presentazione e comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Firenze;
- modello del Comune di Firenze "Richiesta e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" con relative istruzioni per la compilazione del suddetto modello.

2° fase: COMUNE
*diretta alla verifica del possesso dei
requisiti amministrativi ed
all'adozione del conseguente provvedimento*

- Crea una pratica amministrativa per ogni verbale ASL con punteggio sufficiente.
- Verifica i requisiti socio-economici necessari per ottenere i benefici economici richiesti già al momento di presentazione della domanda all'ASL, sulla base della richiesta e dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta ai sensi di legge dall'invalido.

E' importante far pervenire la documentazione con sollecitudine.

Se la modulistica non è compilata correttamente il Comune richiede all'invalido le integrazioni relative agli elementi mancanti o non corretti.

Le percentuali di invalidità o le minorazioni riconosciute in sede sanitaria, idonee ad attivare il procedimento amministrativo del Comune per l'accertamento dei requisiti socio-economici necessari al rilascio delle provvidenze economiche spettanti sono:

- **ASSEGNO DI INVALIDITÀ:** tra il 74 % e il 99% di invalidità (età compresa tra 18 e 65 anni):art. 13 L.118/71
- **PENSIONE DI INABILITÀ:** Invalidità 100% (età compresa tra 18 e 65 anni) art.12 L.118/71
- **PENSIONE DI INABILITÀ ED INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:** invalidità 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (età compresa tra 18 e 65 anni): L. 118/71; L.18/80; L. 508/88.
- **PENSIONE DI SORDOMUTISMO E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE SORDOMUTO** (L. 381/70 e L. 508/88).

- **INDENNITÀ DI FREQUENZA: Minore invalido** per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.289/90).
- **INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE: Minore ipoacusico** con perdita uditiva > 60decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di500-1000-2000 hertz(art. 4 L. 508/88).
- **INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: Minore invalido** con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80; L. 508/88).
- **INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: Ultra65enne invalido** con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80; L.508/88)
- **PENSIONE DI CECITÀ PARZIALE E INDENNITÀ SPECIALE; Cieco con residuo visivo** non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.382/70 e L. 508/88)
- **PENSIONE DI CECITÀ ASSOLUTA E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER CECITÀ ASSOLUTA; Cieco assoluto** (L. 382/70 e L.508/88)


A conclusione del procedimento il Comune:

➤ Adotta l'atto finale di riconoscimento dei benefici economici entro 140 gg. successivi all'arrivo ufficiale del verbale sanitario.

Avverso l'atto sopra citato è ammesso ricorso in carta semplice al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Firenze ai sensi della L. n. 88/1989 entro 90 gg dalla data di notifica.

Trascorsi inutilmente 90 gg. dalla presentazione del suddetto ricorso, oppure in caso di decisione negativa, l'interessato/a può proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 42 comma 3 L. 326/2003.

Il Comune, adottato l'atto finale di autorizzazione, trasmette, per via telematica, i dati all'INPS.



3° fase: INPS
*diretta all'erogazione
delle provvidenze economiche*

Eroga le provvidenze economiche relative alle varie concessioni (entro 40 giorni dal ricevimento dell'atto del Comune), disposti da:

- Comune
- Sentenza del Giudice del Lavoro.

Le provvidenze economiche decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo (art. 5 del D.P.R. 21/9/94 n. 698).

La competente commissione sanitaria può stabilire una diversa successiva data di decorrenza.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Per la compilazione della modulistica o per farsi assistere in qualsiasi altra richiesta di adempimento collegata al procedimento del Comune, è possibile rivolgersi anche ai patronati (l'assistenza è completamente gratuita).

I modelli sopraindicati, compilati **devono essere restituiti all'Ufficio Invalidi Civili del Comune di Firenze** tramite :

- posta - fax
- consegna allo sportello

Nel caso di invio per posta o consegna allo sportello tramite altra persona, è **obbligatorio** allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante, secondo le modalità descritte nel modello di dichiarazione.

Il modello è scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.comune.firenze.it/servizi_publici/salute/invalidicivili.htm

Nel caso di presentazione diretta allo sportello, il dichiarante **deve firmare in presenza dell'incaricato** che deve apporre in calce il timbro dell'ufficio ricevente e la propria firma.

Il dichiarante completa il modello, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (art.76 D.P.R. 445/2000) punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nonché sulle conseguenze previste dall'art. 75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente ottenuti con provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sui dati dichiarati vengono effettuati controlli (art. 71 D.P.R. 445/2000) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Di seguito sono indicati in sintesi i requisiti amministrativi necessari per poter accedere alle provvidenze economiche:

Tutte le provvidenze

- residenza territorio nazionale
- cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari è richiesto il possesso della carta di soggiorno ex art. 80 comma 19 L. 388/00)

Assegno di invalidità

- età tra 18 e 65 anni
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente
- obbligo di iscrizione alle liste di collocamento speciali (L. 68/99) per gli invalidi civili fino all'età collocabile (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Non è richiesta l'iscrizione alle liste di cui sopra, per gli invalidi civili parziali che frequentano regolarmente corsi di studio (sent. Corte Cost. n. 329/2002)
- incompatibilità con prestazioni dirette per causa di guerra, lavoro o servizio (es. rendita INAIL), con pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS (es. I.O), ferma restante la facoltà di opzione da parte dell'interessato.

Pensione di inabilità

- età tra 18 e 65 anni
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente

Indennità di accompagnamento

- prescinde dal reddito e dall'età
- non è erogata per il periodo di ricovero (> 30 gg.) in istituto a totale carico di enti pubblici

Indennità di frequenza

- età inferiore ai 18 anni, è subordinata all'effettiva frequenza continua o periodica, a scopi terapeutici e riabilitativi c/o centri ambulatoriali o diurni, nonché alla frequenza di scuole pubbliche o private, di centri di formazione o di addestramento professionale
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente
- non è erogata per il periodo di ricovero (> 30 gg.) in istituti a totale carico di enti pubblici

Pensione di cecità parziale

- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente; spetta anche ai minori di anni 18

Indennità speciale

- a solo titolo di menomazione come cieco parziale

Pensione di cecità assoluta

- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente; in caso di ricovero a totale o a parziale carico di ente pubblico l'importo della pensione è ridotto

Indennità di accompagnamento di cecità assoluta

- a solo titolo di menomazione come cieco assoluto

Pensione di sordomutismo

- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge stabiliti annualmente

Indennità di comunicazione

- a solo titolo di menomazione come sordomuto.

DECESSO DELL'AVENTE DIRITTO

In caso di **decesso dell'invalido** i ratei maturati e non riscossi possono essere richiesti dagli eredi legittimi con apposita domanda presentata all'INPS.

Nel caso in cui il decesso dell'invalido, che abbia presentato domanda per il riconoscimento di invalidità civile, sia avvenuto prima di essere sottoposto ad accertamenti sanitari, questi possono essere disposti su formale istanza degli eredi presentata alla competente Commissione Medica ASL.

Il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici, per cui le provvidenze economiche riconosciute dal Comune sono autorizzate a condizione che l'interessato non percepisca per le stesse patologie benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio, o altri e diversi benefici incompatibili per legge.

RIVEDIBILITA'

Nel caso in cui la Commissione medica abbia provveduto al riconoscimento sanitario con l'indicazione di una data di revisione, l'invalido dovrà a quella data sottoporsi di nuovo a visita medica.

L'INPS provvederà a sospendere cautelativamente i pagamenti in attesa di conoscere dal Comune l'esito della visita espletata dall'ASL secondo la procedura ordinaria.

E' opportuno che in previsione di tale scadenza l'interessato si rivolga all'ASL per la visita di revisione.

Il Comune, una volta in possesso del verbale di visita, informa, nei tempi di legge, l'INPS sull'esito della stessa per la riattivazione dei pagamenti con gli arretrati dovuti.

IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ'

Un minore invalido titolare di benefici economici, al compimento del 18° anno di età , anche se già in possesso di un riconoscimento sanitario di invalidità civile, deve fare domanda all'ASL per essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario per essere valutato con la metodologia prevista per le persone adulte. Gli effetti della pensione decorreranno come previsto, dagli artt. 12 e 13 della L. n. 118/71 e dall'art. 5 del D.P.R. 21/9/94 n. 698, dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Finito di stampare:
presso la Tipografia del Comune di Firenze nel mese di Settembre 2006